



L'INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2020.

Tale limite è di **48,98 euro** giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 515,58).

Con la stessa circolare, l'INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981, che vanno annualmente rivalutati in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita che è risultato pari per l'anno 2019 allo 0,5% per cento.

Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:

- Dirigenti € 108,40
- Impiegati € 57,16
- Operai € 43,57

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 38,21 per gli impiegati di concetto e di € 31,08 per quelli d'ordine. Questi due minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 48,98.

Sempre in relazione ai minimali retributivi per il calcolo dei contributi previdenziali, ricordiamo che l'art. 1, c. 1, del D.l. n. 338/89, convertito in Legge n. 389/89, stabilisce anche che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Va sottolineato al riguardo che il rispetto di queste retribuzioni è vincolante anche per i datori di lavoro non aderenti alle predette organizzazioni sindacali.

Qualora per una medesima categoria siano in vigore una pluralità di contratti collettivi, per determinare il minimale imponibile deve essere presa a riferimento la retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Da quanto sopra esposto ne deriva che il datore di lavoro, per il calcolo dei contributi previdenziali, deve rispettare tre minimali e cioè:

- a) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- b) i minimali retributivi di categoria *ex lege* n. 537/1981;
- c) il minimale dei minimali fissato, per il 2020, in € 48,98 (art. 7, L. n. 638/83).

Il minimale dei minimali non si applica agli operai agricoli per i quali il minimale giornaliero da rispettare – oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è quello *ex lege* n. 537/1981, pari a € 43,57.

Part-Time

Per il personale assunto *part-time*, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€48,98) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli).

È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva, che vanno individuate applicando il procedimento sopra descritto.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

L'art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992 n. 438 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all'1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art. 21, c. 6, L. n. 67/1988. Si precisa che per il 2020 il contributo aggiuntivo è dovuto sulla quota di retribuzione che eccede € **47.379,00** annui (€ 3.948,00 mensili).

Massimale retributivo

Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all'1/1/96 e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari per il 2020 a € **103.055,00**.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Per il 2020 l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è rimasto invariato, essendo quello già fissato dal D.lgs. n. 314/1997¹.

ANNO 2020	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa ²	

¹ Si ricorda che l'art. 2, c. 6, del d.l. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, ha abrogato il limite di esenzione per le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a € 258,23, previsto dalla lettera b) dell'art. 51, c. 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (cfr. circ. confederale n. 13134 del 19.06.2008).

² Si ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2020 ha modificato la disciplina dei cd. buoni mensa al fine di incentivare l'utilizzo di buoni pasto in formato elettronico (cfr. circolare confederale a firma del Direttore Generale del 15/01/2020). In particolare, l'art. 1, comma 677, della legge n. 160/2019 ha stabilito che se si utilizzano buoni pasto cartacei, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è pari a 4 euro (prima: 5,29 euro). In caso di fornitura di buoni pasto elettronici, invece, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è pari a 8 euro (prima: 7 euro). Il limite di importo giornaliero che non concorre a formare reddito in caso di "indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione", è invece fissato in euro 5,29.

<ul style="list-style-type: none"> • rese in formato cartaceo • rese in formato elettronico 	4,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	8,00
	5,29
<i>Fringe benefit (tetto)</i>	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83